

**DELIBERAZIONE 16 NOVEMBRE 2017**  
**752/2017/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ AURORA ENERGIE RINNOVABILI S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE 129982067**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 novembre 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2016, 695/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 21/2017/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A;

- la nota prot. generale dell’Autorità 4725 dell’8 febbraio 2017, con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

**FATTO:**

1. La Aurora Energie Rinnovabili S.r.l. (di seguito: reclamante) ha presentato all’Autorità un reclamo ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) l’impossibilità di invio dell’accettazione del preventivo di connessione alla rete di distribuzione elettrica di un impianto alimentato da fonte rinnovabile in Contrada Pozzo Meteriche, snc in San Biase (CB), a causa della modifica del codice di rintracciabilità da parte del gestore nell’ambito della pratica di connessione 129982067;
2. il reclamo è stato presentato all’Autorità in data 24 aprile 2017 (prot. Autorità 15530 del 26 aprile 2017);
3. l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo con nota dell’1 giugno 2017 (prot. Autorità 19385 dell’1 giugno 2017);
4. il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo con memoria inviata in data 19 giugno 2017 (prot. Autorità 21058);
5. il reclamante ha prodotto ulteriori osservazioni con nota dell’1 luglio 2017 (prot. Autorità 22573 del 3 luglio 2017);
6. con nota del 18 luglio 2017 (prot. Autorità 24269), l’Autorità, al fine di acquisire ulteriori elementi istruttori, ha trasmesso al gestore e al reclamante una richiesta di informazioni;
7. in data 28 luglio 2017 (prot. Autorità 25571 del 31 luglio 2017), il gestore ha trasmesso all’Autorità le informazioni richieste, mentre il reclamante non ha inviato alcuna risposta;
8. in data 24 ottobre 2017, la Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Disciplina.

**QUADRO NORMATIVO:**

9. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del Testo Integrato delle Connessioni Attive (di seguito: TICA), Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08:
  - a) l’articolo 1, comma 1, lettera c), che definisce il codice di rintracciabilità come il codice comunicato al richiedente in occasione della richiesta, e che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati;

- b) l'articolo 7, comma 3, lettera g), secondo cui il preventivo per la connessione deve recare, tra l'altro, un codice che identifichi univocamente la pratica di connessione (codice di rintracciabilità).

**QUADRO FATTUALE:**

10. In data 29 agosto 2016, il reclamante ha presentato al gestore, tramite il Portale Produttori, una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in contrada Pozzo Meteriche, nel comune di San Biase (CB);
11. in data 13 ottobre 2016, il reclamante ha ricevuto, tramite il Portale Produttori, il preventivo di connessione, identificato con codice di rintracciabilità 129982067;
12. successivamente, il reclamante ha segnalato telefonicamente al gestore che sul Portale Produttori non risultava più presente il codice di rintracciabilità 129982067 e che alla pratica di connessione in oggetto risultava associato un nuovo codice di rintracciabilità (T0735590);
13. in data 19 dicembre 2016, il reclamante ha cercato di inoltrare, tramite il Portale Produttori, la dichiarazione di accettazione del preventivo unitamente ai relativi allegati utilizzando il primo codice di rintracciabilità indicato dal gestore (129982067), con esito negativo. Successivamente il reclamante ha cercato di inoltrare, sempre tramite il Portale Produttori, la dichiarazione di accettazione del preventivo unitamente ai relativi allegati utilizzando il nuovo codice di rintracciabilità indicato dal gestore (T0735590), ma anche questa volta con esito negativo. Pertanto, sempre in data 19 dicembre 2016, il reclamante ha segnalato al gestore, tramite posta elettronica certificata, le difficoltà riscontrate, inviando al tempo stesso la documentazione necessaria per l'accettazione;
14. in data 18 gennaio 2017, il gestore ha informato il reclamante che:
  - *“con riferimento alla vostra richiesta del 19/12/2016, a noi pervenuta in pari data, vi confermiamo che l'accettazione del preventivo con precedente codice di rintracciabilità 129982067 successivamente modificato in T0735590, è stata correttamente effettuata con data decorrenza 19/12/2016”;*
  - *“la modifica del codice di rintracciabilità, si è resa necessaria per consentire la gestione del coordinamento tra gestori di cui all'art. 35 TICA, nello specifico Terna, come già precedentemente indicato con nostra nota del 21/10/2016 avente protocollo P20161021129982067716788”;*
  - *“Per quanto sopra, il preventivo in oggetto risulta correttamente accettato, e per il prosieguo della pratica dovrete far riferimento al nuovo codice di rintracciabilità attribuito T0735590, da utilizzare anche per l'inoltro dei futuri servizi presenti sul portale produttori”;*
15. in data 10 marzo 2017, il reclamante ha quindi chiesto al gestore, tramite posta elettronica certificata, il ripristino del primo codice di rintracciabilità indicato dal gestore (129982067);
16. in data 7 aprile 2017, il gestore ha ribadito al reclamante, quanto già indicato nella comunicazione del 18 gennaio 2017 in merito alla modifica del codice di

rintracciabilità, specificando che *“il cambio del codice pratica non comporta nessun ritardo o modifica gestionale della pratica stessa”*;

17. in data 12 aprile 2017, il gestore ha inviato al reclamante il sollecito per l’invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo dell’impianto di produzione nel rispetto delle tempistiche previste dall’articolo 9, comma 5, del TICA. Nel medesimo sollecito il gestore ha evidenziato che il mancato invio della dichiarazione richiesta, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del sollecito, avrebbe comportato l’automatica decadenza del preventivo inviato, con conseguente annullamento della pratica di connessione in oggetto.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:**

18. Il reclamante afferma che il Portale Produttori non gli avrebbe consentito in alcun modo di inoltrare la propria dichiarazione di accettazione del preventivo di connessione identificato dal codice di rintracciabilità 129982067 e che ciò deriverebbe dal fatto che il gestore ha modificato il codice di rintracciabilità della pratica;
19. il reclamante evidenzia, inoltre, che sul Portale Produttori, alla data del 1 luglio 2017, non è stato possibile visualizzare alcun documento, a propria firma, di accettazione del preventivo;
20. il reclamante afferma, infine, di aver subito un grave danno a causa dell’impossibilità riscontrata nel procedere all’accettazione del suindicato preventivo e chiede, pertanto, una verifica in merito alla conformità alle disposizioni regolatorie della condotta del gestore, e quindi, che venga ripristinato l’originario codice di rintracciabilità 129982067.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:**

21. Il gestore, nella propria memoria difensiva, afferma che, con le note del 18 gennaio 2017 e 7 aprile 2017, ha fatte presenti al reclamante le circostanze che hanno portato alla modifica del codice di rintracciabilità, informandolo, nel contempo, del fatto che avrebbe dovuto utilizzare il nuovo codice di rintracciabilità;
22. nello specifico, il gestore afferma di aver comunicato al reclamante che, a causa del necessario coordinamento tra gestori, è stato utilizzato un sistema informatico che ha assegnato alla pratica di connessione un nuovo codice di rintracciabilità (T0735590), differente da quello sino a quel momento utilizzato (129982067), e che ciò non ha comportato modifiche nella gestione della pratica, né può aver arrecato alcun nocumento o problematica al reclamante;
23. il gestore, infine, rileva di aver confermato, in data 18 gennaio 2017 al reclamante, l’accoglimento della comunicazione di accettazione del preventivo di connessione.

#### VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

24. Ai fini della risoluzione della controversia pare opportuno, in via preliminare, ribadire, in linea con quanto già chiarito dagli Uffici della Direzione Mercati Elettricità e Gas dell'Autorità, con lettera del 5 maggio 2016 (prot. Autorità 13019), a fronte di una richiesta formulata da un operatore in merito alla possibilità, da parte di e-distribuzione S.p.a., di modificare il codice di rintracciabilità durante l'*iter* di connessione, che, in linea generale, il codice di rintracciabilità non dovrebbe essere modificato, fatte salve eventuali modifiche eccezionali, concordate tra il gestore di rete e il richiedente, e derivanti da particolari e oggettive esigenze. Ciò in quanto il mantenimento del medesimo codice identificativo per tutto l'*iter* di connessione consente di agevolare lo svolgimento della procedura di connessione oltre che l'interlocuzione tra richiedente e gestore di rete, evitando modifiche non giustificate dei codici di rintracciabilità;
25. il TICA, infatti, definisce il codice di rintracciabilità come il codice comunicato al richiedente in occasione della richiesta di connessione, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati, ammettendo con ciò la possibilità che, in alcuni casi particolari, vi possano essere più codici.
26. Ciò premesso, nel corso del procedimento di trattazione del reclamo *de quo*, anche a seguito delle ulteriori informazioni richieste sia al gestore che al reclamante, rispettivamente al fine di acquisire maggiori informazioni in merito alle motivazioni che hanno reso necessaria la modifica del codice di rintracciabilità e in ordine a eventuali criticità indotte da tale modifica, è emerso che il cambio di codice di rintracciabilità (12992067) è stato, nella fattispecie, determinato dalla variazione del sistema informatico nel quale è proseguita la gestione della pratica, a causa del necessario avvio del coordinamento tra gestori ai sensi dell'articolo 35 del TICA (nel caso specifico tra il gestore e Terna S.p.a.);
27. è emerso, inoltre, che il gestore, con lettera del 18 gennaio 2017, ha correttamente comunicato al reclamante la modifica del codice di rintracciabilità, esplicitando le eccezionali motivazioni che hanno portato a tale modifica, consistenti, appunto, nell'utilizzo di un diverso sistema informatico, a causa del necessario coordinamento tra gestori di rete *ex* articolo 35 del TICA;
28. infine, è emerso che, contrariamente a quanto affermato dal reclamante, la modifica del codice di rintracciabilità non ha in alcun modo comportato il mancato accoglimento dell'accettazione del preventivo di connessione, come precisato dal gestore nella medesima comunicazione del 18 gennaio 2017 e ribadito in data 7 aprile 2017. Infatti, il preventivo di connessione risulta correttamente accettato dal reclamante in data 19 dicembre 2016;
29. pertanto, alla luce delle evidenze istruttorie e delle oggettive e giustificate motivazioni rappresentate dal gestore nel corso del procedimento di trattazione

del reclamo, la richiesta del reclamante di ripristinare l'originario codice di rintracciabilità 129982067 non può trovare accoglimento

### **DELIBERA**

1. di respingere il reclamo presentato da Aurora Energie Rinnovabili S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., in relazione alla pratica di connessione 129982067;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

16 novembre 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*